

La Cassazione su Fecarotta: insufficienti le accuse di mafia

PALERMO. Mario Fecarotta non può essere considerato un imprenditore mafioso: la Cassazione afferma infatti che non basta, per accusare di collusioni un titolare di azienda, che egli concluda affari con mafiosi o che altri parlino di lui in termini criptici, difficilmente comprensibili. E non è nemmeno sufficiente che egli venga informato delle percentuali pretese da Cosa Nostra su ciascun appalto.

I Supremi giudici ridisegnano così l'identikit dell'imprenditore «vicino» o inserito in Cosa Nostra e lasciano fuori da questo schema l'ingegnere, arrestato in giugno con l'accusa di associazione mafiosa. Fecarotta è coinvolto nell'inchiesta in cui il capofila è Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo di Cosa Nostra: l'imprenditore era stato portato in carcere, ma, per motivi di salute (ha una gamba malridotta a causa di una frattura), ha avuto i domiciliari.

Accusato di mafia e di una tentata estorsione, Fecarotta si era visto annullare dal tribunale del riesame l'ordine di custodia, relativamente al secondo capo d'imputazione. I giudici avevano però confermato l'accusa di mafia. Ora la Cassazione ha accolto il ricorso dell'avvocato Sergio Monaco e ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale nella parte riguardante l'accusa di mafia: un nuovo collegio dovrà tornare ad occuparsi del suo caso. Per ora l'imputato resta comunque ai domiciliari.

Nella motivazione del provvedimento, la quinta sezione della Suprema Corte ha nuovamente affrontato la tematica generale delle collusioni tra imprenditori e mafia. «Non è chiara - scrive il relatore Maurizio Fumo - la ragione per la quale i giudici abbiano ritenuto che il Fecarotta fosse un associato a Cosa Nostra. Invero, anche ammettendo che lo stesso abbia concluso affari con personaggi di chiara appartenenza mafiosa, ciò ancora non basterebbe per affermare che egli sia inserito nel sodalizio criminale». Ma chi è allora l'«imprenditore mafioso»? «Può essere considerato tale l'imprenditore che non solo abbia piena consapevolezza di essere inserito nel sodalizio, ma che operi con la volontà di far raggiungere allo stesso gli obiettivi che si è prefisso». Fecarotta, secondo i giudici del riesame, era stato prima «agganciato» e poi, «col tempo e progressivamente, assorbito

nell'organizzazione. Si tratta di una tesi suggestiva - osserva la Cassazione - ma non corredata da sufficienti elementi fattuali». Non basta, ad esempio, che altre persone, «indubbiamente mafiose», in conversazioni intercettate dalle microspie, non nominino più apertamente Fecarotta, ma comincino a storpiarne il cognome. La Suprema Corte afferma che i dialoghi fra terze persone (che peraltro non indicano Fecarotta come loro «sodale») non possano autorizzare a ritenere che l'indagato abbia «concretamente e scientemente consentito al gruppo criminale di introdursi ed espandersi nel settore degli appalti pubblici». Uno degli imputati, Gianfranco Puccio, aveva però informato l'imprenditore della «tassa» del 3 per cento, imposta da Cosa Nostra sugli appalti. «Avere ascoltato una conversazione relativa al comportamento criminoso tenuto da altri non può, ovviamente, rivestire alcun valore indiziante nei confronti dell'ascoltatore». Occorre guardare al comportamento complessivo dell'indagato: perché egli potrebbe anche essere vittima di una intimidazione.

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS